



## **COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

### **REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA.**

^^^^^^^^^^^^^^

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE  
CON DELIBERAZIONE N. 30 DEL 9 aprile 2014  
ESECUTIVO DAL 10.05.2014**



## REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E DELLA NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNA.

### INDICE

Art. 1	Oggetto	pag. 3
Art. 2	Definizione	pag. 3
Art. 3	Concetto di area di circolazione	pag. 3
Art. 4	Denominazione delle aree di circolazione	pag. 3
Art. 5	Compiti dell'Amministrazione Comunale	pag. 4
Art. 6	Compiti del Sindaco	pag. 4
Art. 7	Compiti dell'Ufficio Toponomastica	pag. 4
Art. 8	Revisione della toponomastica d'ufficio	pag. 4
Art. 9	Collaborazione tra diversi settori	pag. 4
Art. 10	Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni	pag. 5
Art. 11	Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina	pag. 5
Art. 12	Adempimenti dell'ufficio Toponomastica	pag. 5
Art. 13	Coordinamento Anagrafe/Statistica per censimento	pag. 6
Art. 14	Adempimenti dell'Anagrafe	pag. 6
Art. 15	Adempimenti del Servizio Urbanistica e del SUAP	pag. 6
Art. 16	Modalità per le comunicazioni esterne	pag. 6
Art. 17	Stradario	pag. 7
Art. 18	Visura dello stradario	pag. 7
Art. 19	Aggiornamento stradario	pag. 7
Art. 20	Commissione consultiva	pag. 7
Art. 21	Nomina della Commissione	pag. 7
Art. 22	Compiti della Commissione	pag. 8
Art. 23	Deliberazioni	pag. 8
Art. 24	Modifica di denominazione	pag. 8
Art. 25	Obbligo di comunicazione	pag. 8
Art. 26	Targhe viarie	pag. 8
Art. 27	Numerazione civica	pag. 9
Art. 28	Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	pag. 9
Art. 29	Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare	pag. 9
Art. 30	Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale	pag. 9
Art. 31	Numeri civici per i futuri accessi	pag. 10
Art. 32	Targhe per la numerazione civica	pag. 10
Art. 33	Numerazione interna	pag. 10
Art. 34	Targhe numerazione interna	pag. 10
Art. 35	Obblighi dei proprietari dei fabbricati	pag. 10
Art. 36	Divieti	pag. 11
Art. 37	Sanzioni pecuniarie	pag. 11
Art. 38	Disposizioni finali	pag. 11

## **Art. 1**

### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina, in esecuzione delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

La “toponomastica” è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell’uso.

La “onomastica” è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.

La “topografia” è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o privato, ma aperto al pubblico, destinato alla viabilità.

La numerazione civica è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall’area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono ubicate attività economiche, ecc).

L’accesso all’unità ecografica semplice può essere diretto, quando si apre sull’area di circolazione, o indiretto se invece si apre su corti, cortili o scale interne.

La numerazione interna contraddistingue gli accessi che immettono nell’unità ecografica semplice da cortili o scale interne.

Dovranno essere contrassegnati con una serie di numeri o di simboli anche i cortili e le scale interne corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale.

## **Art. 3**

### **Concetto di area di circolazione**

All’interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, comprese le strade private aperte al pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.

Per centro abitato si intende quella parte del territorio comunale così delimitata/e sul piano topografico predisposto in preparazione all’ultimo censimento generale della popolazione.

All’esterno dei centri abitati, si determina come area di circolazione, in dipendenza dello sviluppo edilizio, o l’intera rete stradale, che può essere individuata come unica area di circolazione della località oppure un’ area di circolazione per ogni strada.

## **Art. 4**

### **Denominazione delle aree di circolazione**

Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione che serva ad individuarla.

Deve essere evitata l’omonimia, che è ammessa solo quando si tratta di aree di circolazione di tipo diverso, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Le strade di scarsa importanza (mulattiere, sentieri, piste, ecc.) esterne ai centri abitati devono essere assimilate, purchè brevi, agli spazi adiacenti alla strada maggiore dalla quale si dipartono.

Le strade che attraversano più centri abitati costituiscono, di qua e di là del centro, due distinte aree di circolazione quando attraversano un centro importante dotato di regolare rete

stradale e quando dette strade all'interno del centro perdono le caratteristiche e le funzioni proprie delle strade esterne facendo ritenere opportuno una distinta denominazione.

#### **Art. 5**

### **Compiti dell'Amministrazione comunale**

Spetta esclusivamente alla Giunta Comunale l'attribuzione della numerazione civica e la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, attraverso l'ufficio Toponomastica.

#### **Art. 6**

### **Compiti del Sindaco**

È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

#### **Art. 7**

### **Compiti dell'Ufficio Toponomastica**

L'iniziativa e l'istruttoria delle proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale sono attribuite all'Ufficio Toponomastica, ufficio intersettoriale, composto dal Responsabile dei Servizi Anagrafici e dal Responsabile dei Servizi Urbanistici.

Al predetto servizio spettano gli adempimenti topografici ed ecografici in conformità alle direttive dell' ISTAT, per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare per la formazione delle basi territoriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi nuove opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica.

#### **Art. 8**

### **Revisione della toponomastica d'ufficio**

Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente.

La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

#### **Art. 9**

### **Collaborazione tra diversi settori**

Il servizio Toponomastica opera in stretta collaborazione con l'Anagrafe, l'Ufficio ISTAT, i Tributi, l'Urbanistica e lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

**Art. 10**  
**Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni**

I servizi Statistica, Toponomastica, Anagrafe, Tributi, Urbanistica e Sportello unico per le attività produttive devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa).

La modalità di comunicazione con l'ufficio Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

**Art. 11**  
**Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina**

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Anagrafe, dei Tributi o proveniente dalla attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio Toponomastica, che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni necessarie all'area di circolazione.

Il riscontro di incongruenze nelle banche dati dell'Amministrazione devono essere segnalate all'ufficio Toponomastica:

- a) dall'ufficio che ha rilevato l'incongruenza
- b) attraverso programmi di controllo appositamente predisposti.

**Art. 12**  
**Adempimenti dell'ufficio Toponomastica**

L'ufficio Toponomastica comunica all'Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati.

L'Ufficio Toponomastica deve tenere costantemente aggiornata copia delle cartografie digitali e gli archivi informatici di propria competenza ed informa i servizi di cui all'articolo 9 in merito alle seguenti modifiche:

- . denominazione di strade;
- . numerazione civica.

L'Ufficio Toponomastica è incaricato della predisposizione di:

- . proposte di deliberazione di approvazione per la denominazione di nuove aree di circolazione e modifiche di quelle esistenti;
- . certificazioni di toponomastica;
- . aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, a seguito della documentazione trasmessa dall'Urbanistica e/o dallo Sportello unico per le attività produttive;
- . gestione del magazzino del materiale toponomastico (targhette di numerazione civica, cartelli di nome-strada, pali);
- . gestione della posa in opera del materiale toponomastico e della consegna di tutti gli indicatori della numerazione civica, unitamente allo schema per la corretta apposizione.

**Art. 13**  
**Coordinamento Anagrafe/Statistica per censimento**

Al fine di supportare l'ufficio Anagrafe nel quadro dei lavori preparatori al censimento generale della popolazione, l'ufficio Statistica può coordinare il personale formalmente autorizzato ad apportare d'ufficio le variazioni di toponomastica alla banca dati della popolazione residente.

L'ufficio Statistica verifica periodicamente la congruenza dell'archivio dell'Anagrafe della popolazione residente e provvede a segnalare ai responsabili degli altri archivi del sistema i riferimenti toponomastici carenti, errati o superati che devono essere rettificati, fintanto che il Comune non sia dotato di un sistema territoriale integrato con le banche dati dell'Amministrazione.

**Art. 14**  
**Adempimenti dell'Anagrafe**

L'Anagrafe trasmette una comunicazione ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo.

Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:

- . carta di identità;
- . patente di guida;
- . carta di circolazione autoveicoli.

**Articolo 15**  
**Adempimenti del Servizio Urbanistica e del SUAP**

Il Settore Urbanistica e/o lo Sportello unico per le attività produttive trasmettono all'ufficio Toponomastica:

- . la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- . domanda di attribuzione di numerazione civica contestuale alla richiesta di concessione edilizia, all'agibilità/abitabilità o alla dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive (DUAAP);
- . progetti di nuove strade;
- . copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.

Il Servizio Urbanistica ha, comunque, l'obbligo di aggiornamento periodico, almeno semestrale, della cartografia con gli elementi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

**Articolo 16**  
**Modalità per le comunicazioni esterne**

L'Amministrazione Comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet del Comune, mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

## **Art. 17 Stradario**

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune. Per "indirizzario" si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

## **Articolo 18 Visura dello stradario**

L'Amministrazione comunale si impegna a rendere disponibile, attraverso il proprio sito internet, uno stradario aggiornato e consultabile gratuitamente.

## **Art. 19 Aggiornamento stradario**

Il settore Urbanistica deve segnalare al servizio Statistica e Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare.

Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere riportate nella cartografia comunale ufficiale prima che sia possibile la loro denominazione.

Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all'ufficio Toponomastica prima dell'assegnazione della numerazione civica.

L'ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del servizio Urbanistica ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) - in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali - rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 20 Commissione consultiva**

L'esame delle proposte in materia di toponomastica è affidato ad una Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta:

- Responsabile dei Servizi Anagrafici,
- Responsabile del Servizio Toponomastica,
- Responsabile Servizi di Vigilanza,
- Una rappresentanza che tuteli i rapporti di maggioranza e minoranza scelta all'interno del Consiglio Comunale.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Sindaco. Per la partecipazione alla Commissione non sarà erogato alcun compenso o gettone di presenza.

## **Art. 21 Nomina della Commissione**

La Commissione prevista dall'art. 20 è nominata dal Sindaco e resta in carica per la durata del suo mandato amministrativo.

In caso di cessazione di alcuno dei componenti, il Sindaco provvede alla sostituzione con suo provvedimento.

**Art. 22**  
**Compiti della Commissione**

La Commissione ha l'incarico di esaminare e di esprimere un motivato parere su tutte le proposte di denominazione o di modifica di denominazione delle aree di circolazione e di denominazione di scuole, impianti sportivi, edifici ed in generale località, strutture ed aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Nessuna denominazione o modifica della toponomastica stradale può essere deliberata senza aver sentito il parere della Commissione.

La Commissione può, di sua iniziativa, avanzare proposte in materia di toponomastica stradale.

**Art. 23**  
**Deliberazioni**

Le deliberazioni in materia di toponomastica stradale, per il rispetto della legge 8 giugno 1990, n° 142 "Nuovo Ordinamento delle Autonomie Locali" recepita nella Regione Siciliana con L.R. n.48/91, sono di competenza della Giunta Comunale, previo parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 20.

Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione devono essere inviate al Prefetto per la prescritta autorizzazione; lo stesso Prefetto, su delega del Ministero dell'Interno, può derogare al divieto posto di intitolare vie, piazze o altri luoghi pubblici a persone che siano decedute da meno di dieci anni.

**Art. 24**  
**Modifica di denominazione**

Le proposte di modifica della denominazione devono essere ampiamente motivate ed approvate solo per importanti motivi e devono ottenere l'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Le targhe viarie dovranno riportare anche la denominazione precedente.

**Art. 25**  
**Obbligo di comunicazione**

Ogni Ufficio Comunale dovrà trasmettere all'Ufficio Toponomastica tutti gli atti o provvedimenti che riguardano la toponomastica.

**Art. 26**  
**Targhe viarie.**

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente apposte a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune:

- per ciascuna strada, almeno ai due estremi e possibilmente agli incroci con le arterie più importanti, a sinistra di chi vi entra;
- per ciascuna piazza a sinistra di chi vi entra dalle principali strade che vi danno accesso.

Le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati o su appositi sostegni (pilastri, colonne, ecc.) nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e per una facile lettura.



**Art. 27**  
**Numerazione civica**

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, secondo la successione naturale dei numeri e facendoli seguire, solo quando è necessario, da lettere maiuscole dell'alfabeto progressivo o da altri numeri.

Fuori dai centri e dai nuclei abitati, la numerazione civica delle case sparse (contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione dell'immobile.

**Art. 28**  
**Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo lineare**

La numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante;

Nelle strade ad andamento anulare (circonvallazione e simili), la numerazione deve incominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale;

Nelle strade che collegano due centri abitati la numerazione deve iniziare dal centro abitato più importante.

Nelle strade di grande comunicazione che attraversano un centro abitato, la numerazione di ciascun tratto deve iniziare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro;

Nelle strade che si dipartono da altre di ordine superiore la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada superiore;

Nelle strade che collegano due strade d'ordine superiore la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

Nelle strade che passano attraverso il territorio Comunale senza attraversare alcun centro, la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

**Art.29**  
**Assegnazione dei numeri civici nelle aree di circolazione a sviluppo lineare.**

La numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando i numeri dispari ad un lato ed i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra ed i pari a destra.

Nelle strade in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne sono stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere, secondo i casi, o soltanto dispari o soltanto pari.

Se da un lato della strada vi è l'impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi, ecc, la numerazione può essere unica e progressiva.

**Art. 30**  
**Numerazione civica nelle aree di circolazione a sviluppo poligonale.**

Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc la numerazione deve essere progressiva e cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via più importante o ritenuta tale.

**Art. 31**  
**Numeri civici per i futuri accessi**

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi.

### **Art. 32** **Targhe per la numerazione civica**

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo e di tonalità chiara tale da essere ben contestualizzato con l'edificio.

Le targhe devono essere apposte, preferibilmente in alto a destra di ciascun portone o, in caso di cancello, sul pilastro destro. Devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o da altro e nel caso l'accesso sia situato in uno spazio interno adiacente all'area di circolazione è necessario collocare l'indicazione del numero anche all'inizio della strada stessa.

Nelle case sparse, possibilmente, oltre al numero civico deve essere indicata anche la denominazione dell'area di circolazione.

### **Art. 33** **Numerazione interna**

Gli accessi alle unità ecografiche semplici aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto.

In presenza di più scale o cortili anche questi devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di simboli, iniziando da sinistra verso destra di chi entra dall'accesso esterno unico o principale.

Le unità ecografiche semplici alle quali si accede direttamente da un cortile devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale.

### **Art. 34** **Targhe numerazione interna**

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente e collocate, possibilmente, in alto a destra di ciascun accesso all'unità ecografica semplice.

### **Art. 35** **Obblighi dei proprietari dei fabbricati**

A costruzione ultimata il proprietario del fabbricato deve presentare domanda per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno.

La fornitura e la posa in opera delle rispettive targhe sono a carico del proprietario e dovrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Comune.

In caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario comunica al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numeri civici da abolire.

In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune provvede alla numerazione sia esterna che interna, d'ufficio, addebitando le relative spese, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 37 del presente regolamento.

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare cartelli indicanti il nome delle strade (D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada" art. 15 – c.1

lettera b). E' inoltre vietato occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, installando abusivamente cartelli contenenti segnali con nomi di strade.

### **Art.36 Divieti**

E' fatto divieto di intitolare strade a persone decedute da meno di dieci anni, a meno di deroghe, di cui al precedente art. 23 – c.2 - debitamente autorizzate dal Prefetto su delega del Ministero dell'Interno.

### **Articolo 37 Sanzioni pecuniarie**

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 commi 1), 2), 3), e 4) del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è soggetta alla sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 11 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 come elevata dall'art. 27 del D.L. 18/02/1983 n. 55 convertito in legge 26/04/1983 n. 131.

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 35 comma 5) del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 15 – c. 2 e all'articolo 20 – c. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

L'accertamento delle violazioni di cui sopra è effettuato dalla Polizia Municipale che cura il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

### **Art. 38 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).